

Circolare del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2014, n. 2/AGR/URB

Definizione di bosco: applicazione dell'art. 3 comma 3 bis della l.r. n. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Ai Comuni piemontesi

Alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici del Piemonte

Al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato

Alle Associazioni di categoria interessate

All'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali del Piemonte

Al Collegio degli Agrotecnici del Piemonte

Alla Direzione regionale Agricoltura

Alla Direzione regionale Ambiente

Alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Loro Sedi

La legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*), è intervenuta sull'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (*Gestione e promozione economica delle foreste*), per adeguarlo alla definizione di bosco di cui all'art. 2 del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 22 (*Orientamento e modernizzazione del settore forestale*) come modificato con d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*) convertito con l. 4 aprile 2012, n. 35.

In particolare, all'art. 3 della l.r. 4/2009 è stato introdotto il comma 3 bis che recita:

"Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi".

Con riferimento alle lettere a), c) e d) si forniscono di seguito alcune indicazioni volte a chiarire l'applicazione di tale norma finalizzata, in particolare, al recupero a coltivi e a pascoli di spazi attualmente occupati da vegetazione arborea.

Per "*nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età*" (comma 3 bis, lett. a) si intendono i nuclei abitati individuati dalla strumentazione urbanistica comunale.

Al riguardo, si precisa che:

1. la l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela e uso del suolo*) richiede ai comuni la perimetrazione dei nuclei abitati;

2. è stato pubblicato sul BURP del 31/10/2013 il Comunicato dell'Assessore all'Urbanistica avente per oggetto "*Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali*".

Considerata la recente emissione del comunicato sopra citato, tale perimetrazione oggi non risulta ancora essere stata effettuata dai comuni piemontesi; per l'applicazione della norma si potrà quindi

fare riferimento a eventuali altre perimetrazioni di nuclei edificati individuati dai piani regolatori antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Per **“terrazzamenti in origine di coltivazione agricola”** (comma 3 bis lett. c) si intendono i terrazzamenti “in efficienza”, originariamente realizzati per ottenere terreni coltivabili. Il terrazzamento deve essere stato realizzato al fine di ospitare una coltura agricola e la struttura del terrazzo deve essere ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili, dimostrati da specifica documentazione. Ne consegue che sono esclusi dall'applicazione dell'art. 3, comma 3 bis lettera c) della l.r. 4/2009 i terrazzamenti in origine non agricola, quelli diroccati e quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici.

Per **“paesaggi agrari e pastorali di interesse storico”** (comma 3 bis lett. d) si intendono paesaggi per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agricole o pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di ordinamenti colturali caratterizzati da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali. Gli aspetti di storicità di un paesaggio agrario sono definiti quindi in base alla possibilità di ricondurre a un determinato periodo storico la porzione di territorio oggetto di ripristino agricolo, anche attraverso la verifica della permanenza storica di pratiche agricole tradizionali. Al fine di individuare tali caratteristiche, appare necessario acquisire atti e documenti storici (catasti, documentazione iconografica, fotografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, ecc.) che illustrino le specifiche peculiarità dell'area e consentano il riconoscimento degli elementi distintivi del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico, nonché documentazione relativa all'attuale consistenza dell'area di intervento.

Ciò premesso, al fine di definire i rapporti tra la disciplina forestale (l. r. 4/2009, art. 3 comma 3 bis) e la normativa in materia paesaggistica (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, art. 146), si precisa quanto segue:

1. non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti negli ambiti di cui alle lettere a) e b), comma 3 bis, art. 3;
2. non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti negli ambiti di cui alle lettere c) e d), comma 3 bis, art. 3, solo se finalizzati al ripristino ai fini agrari dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico.

A tutela dei soggetti interessati ad attuare gli interventi di ripristino a fini agrari di superfici coinvolte da processi di forestazione di cui al precedente punto 2, si ritiene comunque opportuna la redazione di una relazione contenente specifiche analisi di dettaglio per un corretto e puntuale riconoscimento dei terrazzamenti di cui al comma 3 bis lett. c), e dei paesaggi agrari di cui al comma 3 bis lett. d, nonché di un progetto che illustri le modalità del ripristino all'utilizzo agricolo dell'area, da predisporre a cura dei soggetti responsabili degli interventi ed esibita qualora richiesto dagli organi competenti al controllo.

Si evidenzia che, qualora la documentazione esistente non consenta una definizione certa del precedente utilizzo dell'area di interesse quale terrazzamento in origine di coltivazione agricola o paesaggio agrario e pastorale di interesse storico, è consigliabile richiedere comunque l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, in applicazione del principio di precauzione che impone di garantire la primarietà del valore “ambiente”, la cui sicurezza deve essere tutelata, allorché le conoscenze scientifiche e tecniche attualmente disponibili non consentano di determinare con sufficiente certezza il rischio relativo alla tutela dell'ambiente stesso.

Restano vigenti i disposti di cui all'art. 181 del D. lgs. 42/2004 “*Opere eseguite in assenza di*

autorizzazione o in difformità da essa” relativi alla violazione delle norme in materia di autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia altresì la necessità di accertare in ogni caso la sussistenza, sulle aree oggetto di intervento o trasformazione, di eventuali ulteriori vincoli di natura pubblicistica.

In conclusione si ricorda infine che, ai fini dell'individuazione degli ambiti boscati, costituisce riferimento la rappresentazione di cui alla carta forestale del Piemonte consultabile sul servizio internet regionale denominato SIFOR (*Sistema informativo forestale regionale* - www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/sifor), utilizzata anche per la rappresentazione sintetica dei boschi nella Tavola P2 del Piano paesaggistico regionale adottato con DGR 53-11975 del 4/9/2009, purché si considerino altresì le eventuali aree esterne alle perimetrazioni della citata carta forestale sulle quali sussistano i requisiti di età, dimensioni, copertura e origine previsti dall'art. 3 commi 1 e 5 della l.r. 4/2009.

Roberto Cota

Visto
Gli Assessori
Giovanna Quaglia
Roberto Sacchetto